

costieri, applicata anch'essa su panno grigio-verde con controbordo sporgente di 2 millimetri.

28. Ai secondi nocchieri di porto di prima nomina compete una indennità vestiario di lire 300, che sarà loro pagata per un terzo all'atto della nomina provvisoria e per i rimanenti due terzi a quello della nomina definitiva. Non ottenendo la nomina definitiva, essi non conserveranno alcun diritto sui due terzi non percepiti di detta indennità.

I sott'ufficiali di porto hanno facoltà di ritirare dai magazzini vestiario della R. Marina i capi di corredo regolamentari, nonchè i tessuti e gli accessori occorrenti per la confezione dei capi di corredo stessi, qualora preferissero servirsi all'uopo di sarti borghesi.

29. È proibito ai sott'ufficiali di porto di chiedere o di accettare mance da chicchessia o ricompense per qualsivoglia titolo.

I contravventori saranno puniti disciplinarmente: se recidivi, saranno dispensati dal servizio.

È pure proibito ai sott'ufficiali di porto di accettare dai consoli esteri alcuna retribuzione per opera o concorso prestato in caso di naufragi od altri sinistri marittimi od anche per l'arresto o custodia di marinai esteri.

30. Le Commissioni di disciplina per i sott'ufficiali di porto sono convocate con ordine del giorno dei capi di compartimento marittimo.

Quando nel compartimento, cui è destinato il sott'ufficiale sottoposto a Commissione di disciplina, non vi sia numero sufficiente di ufficiali, la Commissione sarà convocata in altro compartimento, che sarà stabilito dal Ministero per l'industria ed il commercio (Ispettorato delle Capitanerie di porto). In tale caso l'accusato sarà avviato alla sede compartimentale dove la Commissione è convocata e vi rimarrà provvisoriamente per la durata del procedimento disciplinare.

31. Rimangono in vigore per i sott'ufficiali di porto le disposizioni contenute nel R. decreto 27 settembre 1914, n. 1090, e nel decreto-legge Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 865.